

Assicurazione dei Clienti Finali Civili del Gas

Nota Informativa CIG

Ex Articolo 3.3-f dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA 167/2020/R/GAS

Milano, 10 dicembre 2024

Indice

1.	Premessa	pag.	3	
2.	I Fondamentali della Polizza		3	
	QUANDO si applica la polizza?		3	
	CHI ha diritto al risarcimento/indennizzo?		4	-
	QUALI danni sono coperti dalla polizza?		5	-
	QUANTO è garantito per la copertura dei danni (Massimali)?		5	-
	COSA deve fare il Danneggiato in caso di sinistro?		6	
3.	Gli sportelli informativi presso l'Acquirente Unico e presso il CIG		7	
4.	Link utili		7	



1. Premessa

I clienti finali del gas (gas naturale o gas diversi da gas naturale) connessi a gasdotti locali e a reti di trasporto godono di una copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna, disciplinata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 167/2020/R/gas (https://www.arera.it/it/docs/20/167-20.htm).

L'ARERA ha affidato al Comitato Italiano Gas (CIG) il compito di sottoscrivere e gestire la polizza in favore dei clienti finali.

Gli obblighi imposti da ARERA prevedono, tra l'altro, che con cadenza annuale il CIG provveda a redigere e inoltrare agli *Stakeholder* di riferimento una relazione informativa sulla polizza vigente, allo scopo di diffonderne la conoscenza tra gli utenti e quindi di migliorare il suo livello di utilizzo da parte degli utenti che sfortunatamente provocano o subiscono un sinistro derivante dall'utilizzo di gas combustibili.

Il CIG chiede pertanto a tutti i soggetti destinatari della presente nota informativa di inoltrarla alle proprie sedi territoriali e adoperarsi per la sua diffusione in tutte le occasioni propizie, come eventi pubblici, riunioni condominiali, pubblicazioni di settore a larga diffusione.

CIG ritiene inoltre necessario al miglioramento del processo di comunicazione, avere dei feed-back dai destinatari della presente, sia sulle azioni messe in campo per la diffusione capillare, sia per idee utili al suo miglioramento.

2. <u>I Fondamentali della polizza</u>

La polizza di assicurazione dei clienti finali del gas è una polizza collettiva nazionale che tutela i consumatori contro i rischi derivanti dall'uso di gas combustibili distribuiti a mezzo reti di distribuzione e trasporto (quindi non solo gas naturale ma anche gas di sintesi e GPL, purché distribuito a mezzo di reti).

La polizza ha una applicazione automatica, e non richiede la stipulazione di un contratto da parte dei clienti finali assicurati.

QUANDO si applica la polizza?

La copertura assicurativa copre sinistri sia di natura accidentale sia a carattere colposo (inclusi i casi di suicidio o tentato suicidio), derivanti dall'utilizzo di gas combustibili.



In particolare, sono coperti sia i danni direttamente provocati dal gas, quali ad esempio quelli derivanti da uno scoppio, sia quelli causati del monossido di carbonio derivato dall'imperfetta combustione del gas e non evacuato.

Nello specifico, la polizza si applica quando:

- si verifica un sinistro che sia conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas;
- il sinistro è originato all'interno dell'impianto di utenza (impianto interno);
- l'utenza presso la quale ha avuto origine il sinistro è un'utenza domestica o un condominio con uso domestico, oppure un'utenza per usi diversi dotata di misuratore di classe fino a G25, esclusi in ogni caso gli usi per autotrazione;
- l'utenza è allacciata alla rete di trasporto o distribuzione del gas;
- all'utenza è associato un contratto di fornitura di gas.

L'assicurazione opera anche se sono state stipulate volontariamente altre polizze per il medesimo rischio: l'impresa assicuratrice liquiderà i danni fino alla concorrenza dei massimali previsti, e potrà in seguito rivolgersi agli altri assicuratori per la regolazione delle rispettive spettanze.

CHI ha diritto al risarcimento/indennizzo?

Quando si applica la polizza, hanno diritto a risarcimento o indennizzo tutti coloro che subiscono danni a seguito del sinistro. Ai fini dell'applicazione della polizza, i danneggiati si distinguono in:

- "assicurati", cioè "i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione", che hanno diritto, fatte salve le previste eccezioni, a un indennizzo. Gli assicurati sono:
 - a) il proprietario e, se diverso, l'utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro; il coniuge, i figli, i genitori e qualunque altro parente o affine, se convivente;
 - b) l'utente, cioè il titolare del contratto di fornitura del gas, il coniuge, i figli, i genitori e qualunque altro parente o affine, se convivente (nel caso sia una società, si considerano utenti i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori), ma esclusivamente con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro o vi si trovino;
 - c) le persone legate da rapporto di dipendenza con l'utente e/o utilizzatore, purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro.



 "danneggiati terzi", cioè tutte le persone che abbiano riportato danni che non sono ricompresi nella categoria degli "assicurati". I danneggiati terzi hanno diritto, fatte salve le previste eccezioni, a ricevere un risarcimento: la compagnia di assicurazione si impegna infatti a pagare, per conto dell'assicurato che ha provocato il sinistro, le somme che quest'ultimo dovrebbe versare ai danneggiati terzi a titolo di risarcimento per il danno provocato.

QUALI danni sono coperti dalla polizza?

La polizza è strutturata in tre sezioni: responsabilità civile verso terzi (RCT), incendio, infortuni.

I danni coperti dalla polizza sono quelli subiti dalle cose, descritti nella sezione incendio, e quelli subiti dalle persone, descritti nella sezione infortuni; per gli stessi danni possono chiedere il risarcimento anche i danneggiati terzi, secondo le procedure e i massimali indicati nella sezione RCT.

La copertura della polizza riguarda quindi:

- danni cagionati agli immobili o porzione degli stessi e alle cose del danneggiato che si trovino nell'ambito degli stessi. È coperto il costo di ricostruzione a nuovo (immobili) e/o il costo di rimpiazzo (cose), comprese le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro.
- danni per infortunio, cioè evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente o temporanea.

QUANTO è garantito per la copertura dei danni ("Massimali")?

La polizza garantisce l'applicazione, per ogni sinistro, dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi

- 11 milioni di euro per danni a persone e/o immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone.

Incendio

- 500.000 euro per danni a immobili o porzione degli stessi;
- 150.000 euro per danni a cose;
- 25.000 euro per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33.



Infortuni

- 300.000 euro per il caso morte o invalidità permanente totale;
- Secondo tabellare indicato nella polizza in caso di invalidità permanente parziale;
- 8.000 euro per rimborso spese mediche per ogni assicurato;
- 250 euro/giorno per il caso di inabilità temporanea per ogni assicurato.

È possibile chiedere e ottenere dalla compagnia assicuratrice, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo complessivo presumibilmente liquidabile, in tutti i casi nei quali tale importo complessivo risulti superiore a 25.000 euro.

L'acconto, se dovuto, deve essere versato dall'impresa assicuratrice entro 60 giorni dalla richiesta.

COSA deve fare il danneggiato in caso di sinistro?

Per poter beneficiare della copertura assicurativa garantita dalla polizza è necessario seguire una procedura specifica, utilizzando i moduli previsti. Sia la procedura sia i moduli sono disponibili sul sito Internet del CIG (<u>www.cig.it/assicurazione</u>) o possono essere richiesti direttamente al CIG (<u>assigas@cig,it</u>) che provvederà ad un sollecito invio ai richiedenti.

Tutte le denunce di sinistro devono essere inoltrate al CIG direttamente o tramite altra persona fisica o giuridica che ne abbia facoltà (es. gli eredi in caso di decesso del titolare del beneficio). Sarà cura del CIG provvedere alla trasmissione delle denunce alla compagnia assicuratrice, e a informare l'assicurato/danneggiato terzo in merito ai suoi obblighi e diritti.

Anche se non esplicitamente richiesto dalla polizza, il danneggiato terzo, per essere certo che la pratica assicurativa abbia corso, deve inoltre attivare l'azione risarcitoria (cioè richiedere formalmente il risarcimento dei danni subiti) nei confronti dell'assicurato responsabile dell'incidente.

Tutte le comunicazioni successive, quali ad esempio la propria stima dei danni subiti e la relativa documentazione probatoria, dovranno essere inviate direttamente alla compagnia assicuratrice, allegando il modulo di denuncia inviato al CIG.

La compagnia assicuratrice, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia da parte del CIG, provvede a riscontrare la singola denuncia al CIG e all'assicurato e/o al danneggiato terzo, fornendo il relativo numero di sinistro e i riferimenti del perito incaricato. Entro 60 giorni dall'invio del primo riscontro, l'impresa assicuratrice deve rendere disponibile al danneggiato una propria perizia, informandone contestualmente il CIG.



3. Gli sportelli informativi presso l'Acquirente Unico e presso il CIG

Tutti gli utenti che desiderano ricevere informazioni e chiarimenti sulla copertura assicurativa possono rivolgersi allo **Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente** (www.sportelloperilconsumatore.it), chiamando il **numero verde 800.166.654**.

Il **CIG** ha inoltre attivato il **numero verde 800.92.92.86**, esclusivamente dedicato agli utenti che hanno già inoltrato una denuncia di sinistro e desiderano ottenere aggiornamenti e informazioni sullo stato delle rispettive pratiche, o agli utenti che desiderano ricevere chiarimenti sulla documentazione da predisporre per l'invio di una denuncia di sinistro.

4. Link utili

Sul sito web del CIG è pubblicata la documentazione per gli utenti finali civili del gas: la polizza di assicurazione, il modulo di denuncia sinistro, e la Delibera ARERA 167/2020/R/Gas del 19/05/2020:

www.cig.it/assicurazione/

Seguire le regole semplici ma fondamentali per l'uso sicuro del gas che utilizziamo quotidianamente per gli usi domestici e similari è importantissimo per evitare che succedano eventi incidentali.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme a CIG e Assogasliquidi, hanno pubblicato sui loro siti la Guida SICURO GAS, che si propone l'obiettivo di diffondere la conoscenza di queste regole, e che può essere scaricata dal sito del CIG:

www.cig.it/cms/wp-content/uploads/Sicuro_Gas.pdf